



Stagione 2023/2024

Comunicato n. 5 del 22/03/2024
ASC OVER 40 CALCIO A 8
- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni

Gara Finale di Coppa: Olimpia 2000 San Pietro vs FG Service Sanità 04.03.2024

L'Organo Giudicante,
prendendo in esame l'e-mail fatta pervenire dal Sig. Filippo De Carlo, in qualità di Responsabile di campo della società FG Service Sanità RC-OVER 40, riguardante la gara Olimpia 2000 San Pietro vs FG Service Sanità RC valevole come finale di Coppa di calcio a-8, disputatasi presso il campo sportivo di Pellaro del comune di Reggio Calabria in data 04.03.2024;

rilevato che nella comunicazione pervenuta in data 12-03-2024, il Sig. Filippo De Carlo non contesta nel merito i due vizi formali e sostanziali nella procedura ricorsuale, che sono già stati evidenziati nel rigetto del reclamo del 12-03-2024, pubblicato nel comunicato nr. 04:

1- non è stata presentata riserva scritta all'arbitro entro 25' dal termine della gara stessa, anche se nel modulo reclamo firmato dal Sig. De Carlo Filippo si asserisce di aver inoltrato un preannuncio di reclamo nei termini stabiliti dal punto 7 del regolamento ufficiale;

2- non è stata inviata copia alla controparte, in quanto agli atti non risulta rimessa a codesto Giudice Sportivo territoriale l'attestazione dell'avvenuto inoltro.

Entrambi i rilievi di natura procedurale violano come già scritto l'art. 7 R.T. e l'art. 67 comma 1 del C.G.S., anche se come afferma il Sig. Filippo De Carlo nella missiva, a fine partita lo stesso preannunciava reclamo ORALE e quindi non scritto al Sig. Francesco Luvà, in qualità di arbitro della gara, che a sua volta nel referto di gara annotava detta dichiarazione, che a norma di regolamento non può essere considerata alla stregua della statuizione imposta dall'art. 7 R.T.

PQM
si decide di confermare quanto statuito in data 12-03-2024, pubblicato sul comunicato nr. 04, che stabiliva nel merito il rigetto del reclamo, non avendo l'interessato Sig. Filippo De Carlo, nella e-mail pervenuta in pari data, proposto la prova sulle contestazioni rilevate ai vizi formali e sostanziali della procedura ricorsuale.

Questo Organo Giudicante ritiene con questa statuizione chiusa la questione per quanto di Sua competenza.
Reggio Calabria, 22.03.2024